

Deliberazione n. 38
del 26/11/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **Novembre** alle ore **20:30** nella Sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Cognome e nome	P	A	AG	Cognome e nome	P	A	AG
RATTI ANDREA	X			MENNI GIANLUCA	X		
GARDONI FIORENZA	X			GALLINA ALESSANDRO	X		
TOLASI LIVIA	X			AMICO FRANCESCO		X	
FERRARI GIOVANNA	X			MAGLI LUCA ABELE		X	
SALERA MARIA TERESA	X			BULGARI DARIO BORTOLO		X	
GRITTI SEVERINO	X			MAFFONI GIANPIETRO	X		
BARONCHELLI FAUSTO	X			NOBILINI FABIANO	X		
MERIGO ANDREA	X			AGNELLI LORENZO ANTONIO	X		
ZANOTTI EUGENIO	X						
TOTALI					14	0	3

Ai sensi dell'art. 28 comma 3° dello Statuto Comunale gli Assessori Comunali Esterni: SCALVENZI MICHELE, BATTAGLIA ALESSANDRO FEDERICO, CALDARESE ANIELLO, partecipano alle adunanze dei Consigli Comunali con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Presidente del Consiglio **Livia Tolasi** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore comunale esterno Scalvenzi Michele.

Spiega l'iniziativa, soffermandosi sull'importanza della tutela del bambino.

Dopo ampio dibattito si passa alla votazione.

Vista la Proposta di Deliberazione n. 46 del Registro Informatico.

PREMESSO CHE per Bigenitorialità si intende *"il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio"*, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, la quale stabilisce all'art.9 che gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 *"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"* che:

1. Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
2. Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
3. Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
4. Prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
5. Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
6. Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita *"il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale"*;

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L. 54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura egualitaria di ogni comunicazione che lo riguarda;

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini dott.ssa Ornella Loda, ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. Allegato A);

VISTI:

l'art. 30 della Costituzione;

l'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea;

gli art. 1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Testo Unico 18.08.2000 n. 267;

Gli interventi sono registrati e allegati alla deliberazione n. 34 adottata in questa seduta consiliare e pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

Con voti: Favorevoli n. 13; Astenuti n. 1 (Maffoni Gianpietro – Gruppo Rilanciamo il Paese Faustinelli Sindaco; Contrari nessuno.

DELIBERA

1. di istituire nel Comune di Orzinuovi il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c;
2. di adottare il "Regolamento Comunale per la tenuta del Registro della Bigenitorialità", allegato B) e il modulo di "Istanza di iscrizione nel Registro della Bigenitorialità" allegato C) della presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;

3. di dare adeguata informazione agli Enti/Istituzioni che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole;
4. di dare atto che il Responsabile dell'Area dei Servizi ai Cittadini, Dott.ssa Ornella Loda dichiara che la presente Delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ornella Loda e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Livia Tolasi
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro
Sottoscritto digitalmente

IL SINDACO
Ing. Andrea Ratti
Sottoscritto digitalmente
